



*Ministero della Pubblica Istruzione*

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  
Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia

**Modifiche apportate dal Comitato tecnico scientifico all'“Atto di indirizzo programmatico provinciale per l'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana”**

Allegato n°2 alla Circolare USP prot. n°66 del 4 gennaio 2008

Il Comitato tecnico scientifico al fine di rendere efficaci le azioni concordate per favorire l'integrazione degli alunni stranieri propone le seguenti modifiche:

1. Modifiche alla procedura per la preiscrizione alla scuola bresciana degli alunni neoarrivati(v. artt. 3 e 4):

- le preiscrizioni saranno raccolte dalle scuole, considerate in questa prima fase un'articolazione sul territorio dello “Sportello unico per l'immigrazione”;
- il genitore dell'alunno straniero compila il modulo prescrizione, aiutato dal personale amministrativo della scuola;
- la scuola inserisce i dati nel sistema (ogni scuola può accedere al sistema con propria password);
- il sistema, tramite mail, conferma l'iscrizione in quella scuola o consiglia scuola alternativa nel caso nella scuola individuata ci sia già una presenza del 50 % di alunni stranieri. Con i Dirigenti delle scuole ad alta % sarà concordata la procedura per facilitare l'iscrizione ad altra scuola;
- la scuola chiama la famiglia per regolarizzare l'iscrizione;
- gli alunni con più di 14 anni saranno preiscritti/accolti alla Scuola secondaria di 1° grado di competenza territoriale che svolgerà azione di orientamento informativo per individuare la scuola secondaria di secondo grado (v. art.8).

N.B. Nei dati raccolti con modulo di preiscrizione è stato inserito un nuovo campo per il CODICE FISCALE: ciò permetterà di seguire il percorso dell'alunno nel caso di spostamenti ad altra scuola, ma anche per individuare l'interruzione della frequenza.

2. Controllo regolarità della frequenza

- Nel caso di assenza ingiustificata prolungata (si consiglia comunque di non superare i 15 giorni) il Dirigente scolastico informerà il Sindaco competente;
- Il Sindaco darà seguito a tutti gli atti previsti dalla legge per verificare le motivazioni dell'assenza;
- il Sindaco, verificato il sussistere dell'assenza, informerà il Dirigente ed invierà comunicazione alla Questura in merito all'avvio della pratica di cancellazione dall'anagrafe;
- se dal controllo operato dal Sindaco l'alunno risultasse ritornato nel paese d'origine sarà cancellato dall'elenco degli iscritti di quella scuola;
- qualora l'alunno depennato ritornasse in Italia sarà considerato un neoarrivato.

3. Passaggi/trasferimenti da scuola a scuola

- Il Dirigente richiederà sempre il nulla osta;
- un alunno con giudizio negativo espresso già da una scuola italiana non può iscriversi ad un Centro Territoriale Permanente o ad altra scuola (es. nel caso di alunno 15/16 enne respinto dalla scuola secondaria di primo grado non può iscriversi ad una scuola secondaria di 2° grado o ad un Centro Territoriale Permanente, ma dovrà continuare a frequentare la scuola secondaria di 1° grado sino al conseguimento del titolo conclusivo);
- per effetto dell'elevamento dell'obbligo scolastico possono iscriversi ai Centri Territoriali Permanenti gli alunni che hanno compiuto o compiranno i 16 anni entro il 31 dicembre dell'anno solare di riferimento (ora 31/12/2008).

